

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI FOOTBALL AMERICANO (AIAFA)
STATUTO

(Conforme alle modifiche del D.L. 22 marzo 2004, n° 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n° 128)

Art.1 – Denominazione ed Indirizzo

E' costituito, a norma degli artt.36 e segg. c.c., con unica sede in Via Via Rizzoli 49, Milano 20132, un circolo sportivo con la denominazione di **“Associazione Italiana Arbitri Football Americano (AIAFA) – Associazione Sportiva Dilettantistica”** (di seguito denominata Associazione).

Art.2 – Finalità e oggetto sociale

“Associazione Italiana Arbitri Football Americano (AIAFA) – Associazione Sportiva Dilettantistica” (di seguito denominata Associazione) svolge la propria attività nei settori sport ed attività ricreative, senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla promozione dell'attività di giudice di gara.

L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività arbitrali dilettantistiche degli incontri di Football Americano e delle discipline da esso direttamente derivate, la formazione e la preparazione di giudici di gara per tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività arbitrali, con le finalità e l'osservazione delle norme e delle direttive emanate dal CONI e degli Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti.

L'attività dell'Associazione è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. Sussiste inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, e dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

Tale finalità viene perseguita principalmente mediante le seguenti attività:

1. Fornitura di direttori di gara a Federazioni, Associazioni ed altri Enti promotori, italiani ed esteri, attivi nell'ambito del football americano e nelle discipline da esso direttamente derivate
2. Organizzazione di corsi di formazione e specializzazione, finalizzati all'avviamento, all'aggiornamento ed al perfezionamento alla pratica dell'attività arbitrale.
3. Stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere
4. richiedere contributi o sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive e di formazione.
5. accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi
6. organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi/invernali e centri di formazione sportivi
7. attivare forme di convenzione sportiva con Ditte fornitrici di materiali e/o servizi sportivi in genere ed in particolar modo per tutta l'attrezzatura occorrente l'esercizio dello sport al fine di ottenere le migliori condizioni di vendita.
8. organizzare iniziative, servizi, attività turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci, collaborando con Enti ed Associazioni con le stesse finalità sociali

L'Associazione è caratterizzata:

- a. dalla democraticità della struttura
- b. dall'elettività e gratuità delle cariche sociali
- c. dall'obbligatorietà del rendiconto economico e finanziario annuale
- d. dalla obbligatorietà della tenuta, ed aggiornamento del Libro Soci e dalla assenza di fini di lucro

Art.3 – Altri compiti dell'Associazione

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art.4 – I Soci

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire i cittadini italiani e stranieri (con specifica approvazione del Consiglio Direttivo) senza alcuna preclusione di razza, orientamento religioso, sessuale e politico.

Il diritto di voto viene esercitato a partire dal 18° anno di età. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.

E' esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Soci Fondatori

Il numero di Soci Fondatori è limitato ai firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione. Tale categoria non godrà di alcun diritto ne di voto ne di rappresentanza;

I soci Fondatori sono esentati dal pagamento delle quote associative;

Per questa categoria è contemplata la facoltà del socio di associarsi anche come Socio Ordinario, ed esercitarne i diritti.

Soci Ordinari

Il numero di Soci Ordinari è illimitato; possono far parte di questa categoria tutti i Cittadini Italiani o stranieri residenti sul territorio nazionale, che abbiano acquisito un regolare brevetto da Arbitro certificato da una Federazione Nazionale.

Tale categoria godrà del pieno diritto sia di voto che di rappresentanza;

I soci Ordinari, per esercitare tale diritti, debbono aver assolto gli obbligo di pagamento delle quote associative, stabilite dal CD;

Soci Onorari

Il numero di Soci Onorari è illimitato; Fanno parte di tale Categoria tutti i Cittadini, italiani o stranieri, che abbiano acquisito particolari benemerienze per atti o interventi a favore dell'Associazione.

La qualifica di Socio Onorario viene proposta e deliberata con voto a maggioranza dal CD.

Tale categoria non godrà di alcun diritto sia di voto sia di rappresentanza;

I soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative.

Per questa categoria è contemplata la facoltà del socio di associarsi anche come Socio Ordinario, qualora abbia la qualifica di Arbitro, ed esercitarne i diritti.

Art.5 – Iscrizione

Per essere ammessi come soci dell'Associazione è necessario presentare domanda di ammissione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare Nome, Cognome, Luogo di nascita, professione e residenza;
2. Rilasciare dichiarazione di adesione allo Statuto, alle deliberazioni ed ai regolamenti associativi;
3. Rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali.
4. Autocertificazione di assenza di condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il

minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenni

Il Consiglio Direttivo, o membro specificatamente delegato, ha l'autorità di valutare l'accettazione o meno delle domande di ammissione. La qualita' di associato. e' acquisita anche in assenza della delibera del Consiglio Direttivo, qualora sussista il pagamento della quota sociale non respinta dall'Associazione

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci , da diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".

Nel caso in cui la domanda venisse respinta , l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione.

Art.6 –Revoca dell'iscrizione del nuovo socio e dimissioni da socio.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità di un associato con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

I soci possono presentare le proprie dimissioni in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art.7 – Partecipazione alle attività

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione

Art.8 – Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a rispettare le seguenti regole:

1. Pagamento della quota annuale sociale;
2. Osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali

Art.9 – Espulsione o radiazione dei soci (cambia numero)

I soci sono espulsi o radiati quando:

1. Non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. Si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
3. In qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
4. Per aver subito condanne superiori a tre anni per frode, illecito sportivo o doping da Federazioni CONI o Enti di Promozione Sportiva

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.

L'espulsione o la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberata alla prima Assemblea dei soci.

I soci espulsi o radiati possono presentare ricorso, su cui si pronuncerà l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Art.10 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell' Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni;
- di eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- di erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

E' assolutamente vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.11 – Quote sociali

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, nè sono trasmissibili. La quota non è rivalutabile.

L'ammontare della quota sociale e' determinata dal Consiglio Direttivo

Art.12 – Rendiconto Economico

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Art.13 - Residuo di Bilancio

Il residuo di bilancio sarà devoluto al fondo di riserva (in quota non superiore al 10%), e destinato preventivamente ad iniziative di carattere formativo, assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo.

Art.14 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività sociali siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente Statuto declina.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso, mediante avviso sul sito dell'Associazione, mediante avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo idoneo.

L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

Possono partecipare all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota annua.

Art.15 - L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 30 Aprile successivo, essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. Elege le cariche sociali (Consiglio Direttivo)
3. Approva il bilancio consuntivo e preventivo

Art.16 - L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata:

- Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- Allorchè ne faccia motivata richiesta almeno 1/5 dei soci;
- Per le eventuali modifiche al presente Statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.17 - Regolarità dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà o più dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art.18 – Delibera sulle modifiche allo Statuto

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei voti validi (vedi art.21 per la validità del voto) ed il voto favorevole dei 3/5 dei voti presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Art.19 – Votazioni

Le votazioni sulle delibere dell'Assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto ad discrezione del Presidente dell'Assemblea.

Tutti i soci ordinari, in regola con le obbligazioni sociali che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni socio ordinario può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.

E' sancito il principio di eleggibilità degli organi sociali da parte dell'Assemblea secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art.2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 20 – Delega

E' previsto che, per le delibere su quesiti predeterminati e comunicabili con adeguata descrizione e motivazione all'atto della convocazione dell'Assemblea sia ordinaria, sia elettiva che straordinaria, compresa l'elezione del Consiglio Direttivo e sulle modifiche allo Statuto e lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, i Soci possano esprimere il loro voto dando delega ad un altro Socio esercitante il potere di voto. Ogni Socio può essere latore di una sola delega nominale

Art.21 – Eleggibilità alle cariche sociali

Coloro che intendono candidarsi o ricandidarsi alle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione

Tutti i soci ordinari maggiorenni, che non abbiano subito sanzioni, anche presso altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione sportiva, per illecito o frode sportiva hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali

Tutti i soci ordinari che ricoprono cariche nella Federazione di Football Americano o in Enti di Promozione Sportiva non possono ne candidarsi alle elezioni, ne ricoprire cariche sociali dell'Associazione, a meno che non si dimettano dalle cariche ricoperte.

Art.22 – Verbalizzazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente o dal vice Presidente in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

Art.23 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed e' composto soltanto da associati

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci regolarmente iscritti all'Associazione

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni, come da ciclo olimpico

Art.24 – Cariche sociali istituzionali

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, il Presidente, il Vice-Presidente (Segretario) ed il Segretario Amministrativo (Tesoriere), fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali e decide sull'assegnazione di specifici ruoli operativi ai soci.

Il Presidente e gli altri consiglieri possono ricoprire più incarichi contemporaneamente.

Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere compongono la Presidenza.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

Non possono ricoprire cariche sociali istituzionali, i Consiglieri che ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive legate alla medesima disciplina sportiva (Football Americano).

Art.25 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Segretario.

26 – Responsabilità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
2. Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
3. Redigere i Bilanci;
4. Proporre all'Assemblea i progetti per l'impiego del residuo di bilancio;
5. Approvare tutti gli accordi e/o contratti inerenti lo svolgimento dell'attività sociale;
6. Aggiornare il regolamento interno (regolamento etico e di disciplina) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

7. Deliberare in merito alla sospensione ed all'espulsione dei soci;
8. Favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio di tutte le sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni e delegare operatività a responsabili di Commissione da esso nominati. Tali responsabili possono anche essere consulenti esterni ed in tal caso non avranno diritto di voto ma solo ruolo consultivo durante le assemblee.

Art.27 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art.28 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano ad uno dei componenti dell'ufficio di Presidenza.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni o, quando lo ritenga opportuno; ne dirige le discussioni, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea; firma tutta la corrispondenza sociale che viene spedita dall'Associazione; soprintende all'esecuzione di ogni delibera.

Art.29 – Scioglimento dell'Associazione

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2 - Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dall'Ente al quale l'Associazione è affiliata.

3 - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 Disposizioni finali

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.

Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente;

Il terzo sarà dovrà essere scelto dai due probiviri scelti dalle parti avverse.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà appellabile innanzi al Consiglio Direttivo nei tempi e modi normati dal Regolamento Etico in vigore.

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

Per quanto non è espressamente contemplato dalle suddette disposizioni, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Per l'Assemblea, il Presidente